

 	<p>SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALADINA - MOZZO - PROVINCIA DI BERGAMO - <i>Sede Paladina: Piazza Vittorio Veneto, 1 – Paladina (BG)</i> <i>Sede Mozzo: Piazza Costituzione, 5 – Mozzo (BG)</i> Tel: 035/6313009 (Sede Paladina) – 035/4556662 (Sede Mozzo) E-mail: polizialocale@comune.paladina.bg.it PEC: polizialocale_intercomunale.comune.paladina@pec.regione.lombardia.it</p>	 C.T. MOZZO
---	---	---

ORIGINALE

Registro Generale n. 121

Mozzo, 07-12-2024

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

**Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA -
ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA - CHIUSURA TRATTO DI MARCIAPIEDE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota pervenuta in data 05.12.2024 prot. 15740, con la quale il sig. Scudeletti Ivan, in qualità di legale rappresentante dell'impresa "Scudeletti Giardini Snc" con sede legale a Madone (BG) in via Carburnera 32, chiede l'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in due stalli di sosta, l'istituzione del senso unico alternato a vista con restringimento della carreggiata e la chiusura di un tratto di marciapiede in via Cattaneo civico numero 1F, al fine di stazionare con mezzi da lavoro per effettuare lavori di giardinaggio;

Ritenuta pertanto la necessità e l'opportunità, al fine della migliore disciplina della circolazione stradale, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dover regolamentare la circolazione stradale in occasione dei suddetti lavori, il cui svolgimento è previsto nell'arco temporale dalle ore 07.30 alle ore 18.00 del giorno 16.12.2024;

Vista la pratica di occupazione di suolo pubblico n° 58.2024;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. L'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in due stalli di sosta, l'istituzione del senso unico alternato a vista con restringimento della carreggiata e la chiusura di un tratto di marciapiede in via Cattaneo civico numero 1F, nell'arco temporale dalle ore 07.30 alle ore 18.00 del giorno 16.12.2024 e comunque fino al termine dei lavori.
2. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che, per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura 41 e figura 19 e dovrà garantire la regolare circolazione in sicurezza dei

pedoni. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dello svolgimento dei lavori.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- **stazione Carabinieri di Curno (BG);**
- **affissione di copia della stessa all'albo Pretorio;**
- **Richiedente Scudeletti Ivan.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario di Polizia Locale Genny Morabito – responsabile del Servizio Intercomunale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo di Polizia Locale
Morabito Genny

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005